

Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr)
(Ulteriori adeguamenti nel quadro della trasposizione degli accordi
d'associazione a Schengen e Dublino)

Modifica del...

Progetto 12.02.07

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera

visto il messaggio del Consiglio federale del...¹

decreta:

I

La legge federale del 16 dicembre 2005² sugli stranieri (LStr) è modificata come segue:

Art. 64a Allontanamento in virtù degli accordi d'associazione a Dublino³

¹ Se un altro Stato vincolato dagli accordi d'associazione a Dublino è competente per lo svolgimento della procedura di asilo o di allontanamento in virtù delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003⁴, l'Ufficio federale emana una decisione di allontanamento motivata e impugnabile. L'allontanamento è immediatamente esecutivo.

² Il ricorso contro la decisione di allontanamento in virtù delle disposizioni degli accordi di associazione a Dublino non ha effetto sospensivo.

RS

1 FF...

2 **RS 142.20**

3 Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD; RS...; FF **2004 5777**); Accordo del 17 dicembre 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS...; RU...; FF **2004 5791**); Protocollo del ... relativo all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri, in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein [Protocollo sulla Danimarca] [titolo provvisorio] (RS ...; RU ...; FF ...); Protocollo del ... tra la Comunità europea, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein relativo all'adesione del Principato del Liechtenstein all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera [titolo provvisorio] (RS ...; RU ...; FF ...).

4 Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo; GU n. L 50 del 25.02.2003, pag. 1

2005-.....

1

³ Il Cantone di dimora dello straniero è competente per l'esecuzione dell'allontanamento e, se del caso, per la concessione e il finanziamento dell'aiuto sociale o del soccorso d'emergenza.

Art. 93 cpv. 4

⁴ Il capoverso 3 non si applica nel caso in cui la persona trasportata era autorizzata a entrare in Svizzera in virtù dell'articolo 22 LAsi. Il Consiglio federale può prevedere ulteriori deroghe, in particolare in presenza di circostanze eccezionali quali guerre o calamità naturali.

Art. 94 Abrogato

Art. 100 cpv. 5

⁵ Fino alla conclusione di un accordo di riammissione ai sensi del capoverso 2 lettera b, il Dipartimento federale di giustizia e polizia può, d'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri, concludere con autorità estere convenzioni che disciplinano questioni organizzative legate al ritorno degli stranieri nel loro Paese d'origine nonché all'aiuto al ritorno e alla reintegrazione.

Art. 104 Comunicazione preliminare dei dati sui passeggeri

¹ Per migliorare l'esecuzione dei controlli di confine e lottare più efficacemente contro le entrate e i transiti illegali, l'Ufficio federale, dopo aver sentito le imprese di trasporto aereo, stabilisce per quali voli le imprese di trasporto aereo sono tenute a comunicargli, immediatamente dopo il check-in, i dati personali sui passeggeri trasportati. L'Ufficio federale determina a quale ufficio vanno comunicati i dati.

² Una comunicazione giusta il capoverso 1 comporta le seguenti categorie di dati:

- a. generalità (cognomi, nomi, data di nascita, cittadinanza);
- b. numero e tipo di documento di viaggio utilizzato;
- c. aeroporto di destinazione in Svizzera;
- d. numero del trasporto;
- e. ora di partenza e d'arrivo;
- f. primo punto d'imbarco;
- g. numero complessivo di passeggeri trasportati con il volo in questione.

³ L'ufficio determinato dall'Ufficio federale secondo il capoverso 1 trasmette i dati personali comunicatigli dalle imprese di trasporto aereo alle autorità incaricate di effettuare i controlli di confine negli aeroporti.

⁴ L'Ufficio federale può concludere con le imprese di trasporto aereo convenzioni relative ad aspetti tecnici della procedura di comunicazione. Di regola la comunicazione dei dati sui passeggeri secondo il capoverso 2 deve avvenire in linea tramite terminali di dati collegati all'ordinatore. In via eccezionale i dati possono essere comunicati a lotti su supporti elettronici di dati o per scritto (moduli di comunicazione)

⁵ Entro 24 ore dall'ottenimento, l'ufficio determinato dall'Ufficio federale cancella i dati di cui al capoverso 2, purché non siano indispensabili per svolgere una procedura di diritto penale, d'asilo o in materia di stranieri oppure, in forma anonima, per scopi statistici.

⁶ Entro 24 ore dall'atterraggio nel luogo di destinazione del volo, le imprese di trasporto aereo cancellano i dati personali comunicati secondo il capoverso 2.

⁵ Esse informano i passeggeri interessati della comunicazione dei dati.

Art. 120a Multa in caso di violazione dell'obbligo di diligenza delle imprese di trasporto

¹ Le imprese di trasporto aereo, stradale o di navigazione (imprese di trasporto) che violano l'obbligo di diligenza di cui all'articolo 92 capoverso 1 sono punite con la multa fino a un milione di franchi.

² Si rinuncia alla multa se:

- a. la persona trasportata era autorizzata a entrare in Svizzera o a proseguire il viaggio;
- b. non si poteva ragionevolmente esigere che l'impresa di trasporto scoprisse una falsificazione o una contraffazione dei documenti di viaggio;
- c. l'impresa di trasporto è stata costretta a trasportare una persona;
- d. la persona trasportata era autorizzata a entrare in Svizzera in virtù dell'articolo 22 LAsi⁵;
- e. il Consiglio federale ha previsto eccezioni, segnatamente in caso di guerre o calamità naturali.

³ In casi di lieve entità si può rinunciare a infliggere la multa, segnatamente se non sussistono spese non coperte di assistenza, mantenimento o rinvio coatto.

⁴ Nella determinazione della multa è tenuto conto dell'esistenza di un accordo di cooperazione secondo l'articolo 92 capoverso 3.

Art 120b Multa in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione delle imprese di trasporto aereo

¹ Le imprese di trasporto aereo che violano in maniera colpevole l'obbligo di comunicazione secondo l'articolo 104 sono punite con la multa fino a 100 000 franchi.

² L'obbligo di comunicazione è violato se i dati sui passeggeri di un volo, di cui all'articolo 104 capoverso 2, non sono comunicati tempestivamente oppure sono comunicati in maniera incompleta o erronea.

³ L'impresa di trasporto aereo è colpevole se non ha preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire una violazione dell'obbligo di comunicazione.

⁴ Nella determinazione della multa è tenuto conto dell'esistenza di un accordo di cooperazione secondo l'articolo 92 capoverso 3.

⁵ RS 143.20

Art 120c Disposizioni comuni per sanzionare le imprese di trasporto

¹ La violazione dell'obbligo di diligenza (art. 120a) o dell'obbligo di comunicazione (art. 120b) è perseguita anche se commessa all'estero. È applicabile per analogia l'articolo 6 capoversi 3 e 4 del Codice penale.

² La rappresentanza dell'impresa di trasporto è retta dall'articolo 102a del Codice penale.

³ L'azione penale si prescrive in sette anni, la pena in cinque anni.

Art. 120d Perseguimento penale

¹ Le infrazioni di cui agli articoli 115 – 120 sono perseguite e giudicate dai Cantoni. Se un'infrazione è stata commessa in più Cantoni, la competenza a procedere spetta al Cantone che per primo ha iniziato il procedimento.

² L'Ufficio federale è competente per giudicare e perseguire in prima istanza le infrazioni giusta gli articoli 120a e 120b. La legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo è applicabile in quanto la presente legge non contenga disposizioni contrarie.

II

Le modifiche del diritto vigente sono disciplinate nell'Allegato.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore.

Modifica del diritto vigente

Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge sull'asilo del 26 giugno 1998⁶

Art. 21 Domanda d'asilo presentata alla frontiera, al momento dell'intercettazione nei pressi della frontiera in occasione dell'entrata illegale o all'interno del Paese

¹ Le autorità competenti inviano a un centro di registrazione le persone che presentano una domanda d'asilo alla frontiera, al momento dell'intercettazione nei pressi della frontiera in occasione dell'entrata illegale o all'interno del Paese.

² L'Ufficio federale verifica la propria competenza a svolgere la procedura d'asilo tenendo conto delle disposizioni degli accordi d'associazione a Dublino⁷.

Art. 22 cpv.1, 1^{bis} 2, 2^{bis} e 2^{ter}

¹ L'autorità competente rileva le generalità delle persone che presentano una domanda d'asilo in un aeroporto svizzero, le fotografa e ne allestisce schede dattiloscopiche. Può rilevarne altri dati biometrici e interrogarle sommariamente sull'itinerario seguito e sui motivi che le hanno indotte a lasciare il loro Paese.

^{1 bis} L'Ufficio federale verifica la propria competenza a svolgere la procedura d'asilo tenendo conto delle disposizioni degli accordi d'associazione a Dublino⁸.

⁶ RS 142.20

⁷ Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD; RS...; FF 2004 5777); Accordo del 17 dicembre 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS...; RU...; FF 2004 5791); Protocollo del ... relativo all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri, in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein [Protocollo sulla Danimarca] [titolo provvisorio] (RS ...; RU ...; FF ...); Protocollo del ... tra la Comunità europea, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein relativo all'adesione del Principato del Liechtenstein all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera [titolo provvisorio] (RS ...; RU ...; FF ...).

² L'entrata in Svizzera è rifiutata provvisoriamente se tali provvedimenti non permettono di determinare immediatamente se sono adempite le condizioni per l'ottenimento di un'autorizzazione d'entrata secondo il capoverso 2^{bis}.

^{2bis} L'entrata è autorizzata se la Svizzera è competente per lo svolgimento della procedura d'asilo in virtù del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003⁹ e

- a. appare che, nel Paese dal quale è direttamente giunto in Svizzera, il richiedente sarebbe esposto a pericolo per uno dei motivi enumerati dall'articolo 3 capoverso 1 o minacciato di trattamento inumano; oppure
- b. il richiedente rende verosimile che il Paese dal quale è direttamente giunto in Svizzera lo costringerebbe, violando il principio del non respingimento, a recarsi in un Paese nel quale sembra essere esposto a pericolo.

^{2ter} Per evitare casi di rigore personale, il Consiglio federale può decidere in quali altri casi l'entrata in Svizzera è autorizzata.

Art. 24 *Abrogato*

Art. 98b cpv. 1^{bis}

^{1bis} L'Ufficio federale può incaricare terzi della rilevazione e valutazione dei dati biometrici. Esso emana prescrizioni relative all'elaborazione dei dati e controlla se le persone incaricate osservano le prescrizioni relative alla protezione dei dati e alla sicurezza informatica.

2. Legge federale del 20 giugno 2003¹⁰ sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo

⁸ Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD; RS...; FF 2004 5777); Accordo del 17 dicembre 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS...; RU...; FF 2004 5791); Protocollo del ... relativo all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri, in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein [Protocollo sulla Danimarca] [titolo provvisorio] (RS ...; RU ...; FF ...); Protocollo del ... tra la Comunità europea, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein relativo all'adesione del Principato del Liechtenstein all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera [titolo provvisorio] (RS ...; RU ...; FF ...).

⁹ Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, GU

¹⁰ n. L 50 del 25.02.2003, pag. 1
RS 142.51

Art. 1 cpv. 2

² Sono fatti salvi gli articoli 101-107, 110-111*i* e 114 della legge federale del 16 dicembre 2005¹¹ sugli stranieri (LStr), gli articoli 96-99, 101-102a^{bis} e 102b-102g della legge del 26 giugno 1998¹² sull'asilo (LAsi) nonché gli articoli 49a e 49b della legge del 29 settembre 1952¹³ sulla cittadinanza (LCit).

Art. 3 cpv. 2 lett. c e cpv. 3 lett. h (nuovo)

² Il sistema coadiuva l'Ufficio federale nell'adempimento dei seguenti compiti nel settore degli stranieri: ...

- c. controllo delle condizioni d'entrata e di dimora degli stranieri secondo le disposizioni della LStr¹⁴, dell'accordo del 21 giugno 1999¹⁵ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea (CE) e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione), dell'accordo del 21 giugno 2001¹⁶ di emendamento della convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, degli accordi d'associazione a Schengen¹⁷ e degli accordi d'associazione a Dublino¹⁸;

¹¹ RS ...

¹² RS **142.31**

¹³ RS **141.0**

¹⁴ RS ...

¹⁵ RS **0.142.112.681**

¹⁶ RS **0.632.31**

¹⁷ Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD; RS...; FF **2004 5777**); Accordo del 17 dicembre 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS...; RU...; FF **2004 5791**); Protocollo del ... relativo all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri, in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein [Protocollo sulla Danimarca] [titolo provvisorio] (RS ...; RU ...; FF ...); Protocollo del ... tra la Comunità europea, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein relativo all'adesione del Principato del Liechtenstein all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera [titolo provvisorio] (RS ...; RU ...; FF ...).

¹⁸ Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD; RS...; FF **2004 5777**); Accordo del 17 dicembre 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS...; RU...; FF **2004 5791**); Protocollo del ... relativo all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di

³ Il sistema coadiuva l'Ufficio federale nell'adempimento dei seguenti compiti nel settore dell'asilo: ...

- h. determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda di asilo secondo gli accordi d'associazione a Dublino.

Art. 15 Comunicazione all'estero

La comunicazione di dati all'estero è retta dall'articolo 6 LPD¹⁹, dagli articoli 105-107, 111a-111d, 111i LStr²⁰ nonché dagli articoli 97, 98, 102a^{bis}, 102b e 102c LA-si²¹.

IV

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore.

determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri, in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein [Protocollo sulla Danimarca] [titolo provvisorio] (RS ...; RU ...; FF ...); Protocollo del ... tra la Comunità europea, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein relativo all'adesione del Principato del Liechtenstein all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera [titolo provvisorio] (RS ...; RU ...; FF ...).

¹⁹ RS **235.1**

²⁰ RS ...

²¹ RS **142.31**

